

## REGOLAMENTO

### **Servizio “Bollo No Problem”**

A) Definizione e modalità di accesso al servizio.

Il servizio “Bollo No Problem” è riservato esclusivamente ai Soci ACI e consente il pagamento di un massimo di tre tasse di proprietà per ogni tessera associativa ad esclusione delle tessere aziendali per le quali è richiesto un modulo di associazione per ogni veicolo. A seconda della tipologia di tessera associativa potrà essere addebitato il costo del servizio nella misura stabilita annualmente dall’Automobile Club di Genova.

Il servizio “Bollo No Problem” consiste nel pagamento a cura dell’Automobile Club di Genova, nei modi e con le garanzie di cui al presente Regolamento, della tassa di possesso degli autoveicoli (autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo, autoveicoli e rimorchi ad uso speciale o trasporto specifico con pagamento non frazionato) e dei motocili per conto del richiedente, al quale sarà addebitato l’importo della tassa, l’eventuale costo della riscossione nella misura prevista dalla Regione di residenza e il costo del servizio, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Per usufruire del servizio è necessario che il richiedente: 1) Compili in ogni sua parte e sottoscriva il modulo di adesione al servizio. 2) Sia titolare di un conto corrente bancario. 3) Sottoscriva il modulo per l’addebito sul conto corrente. 4) Consegni all’Automobile Club di Genova, per ogni veicolo che vuole inserire in contratto copia completa della carta di circolazione e dell’ultima ricevuta di pagamento della tassa di possesso.

B) Obblighi del richiedente.

Per consentire una corretta esecuzione del servizio il richiedente si obbliga a: 1) Garantire dal quindicesimo all’ultimo giorno del mese utile per il pagamento la disponibilità della somma necessaria per la tassa e per l’eventuale costo del servizio. Nel caso in cui la somma non sia disponibile nei tempi suddetti nessuna responsabilità sarà posta a carico dell’Automobile Club di Genova per il mancato pagamento. 2) Comunicare all’Automobile Club di Genova, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese precedente quello di scadenza del tributo, tramite lettera sottoscritta o modifica informatica del contratto in essere: a) Le variazioni relativamente ai veicoli inseriti in contratto; b) Le variazioni dei dati inerenti all’addebito; c) Eventuali comunicazioni del titolare dei tributi in merito ai pagamenti; d) Ogni altra variazione dei dati riportati nel modulo di adesione al servizio. I disservizi legati alla mancata comunicazione non potranno essere addebitati all’Automobile Club di Genova il quale resta sollevato ed indenne da ogni effetto pregiudizievole per il richiedente conseguente alla mancata comunicazione. 3) Avere la tessera ACI in corso di validità nel periodo in cui deve essere garantita la disponibilità della somma di cui al precedente punto 1.

C) Obblighi dell’Automobile Club di Genova.

L’Automobile Club di Genova si obbliga a: 1) Effettuare i pagamenti autorizzati nei tempi e negli importi previsti dalla vigente normativa previa comunicazione scritta di avviso di scadenza. 2) Archiviare per conto del richiedente e per il tempo previsto dalla Legge, l’originale della ricevuta della tassa automobilistica.

D) Garanzie. L’Automobile Club di Genova, salvo quanto previsto al punto B2, risponderà ad ogni effetto di legge dell’esecuzione e dell’esattezza dei pagamenti effettuati.

E) Clausole particolari.

1) L’Automobile Club di Genova potrà, a proprio insindacabile giudizio, non accogliere l’adesione al servizio “Bollo No Problem”. In tal caso ne darà comunicazione scritta al richiedente tramite raccomandata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. 2) In caso di variazione del costo del servizio a carico del richiedente l’Automobile Club di Genova dovrà darne comunicazione al

richiedente prima del pagamento. In tal caso il richiedente potrà recedere dal servizio mediante comunicazione scritta da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 3) Per le variazioni degli importi della tassa di possesso degli autoveicoli nessun obbligo di comunicazione è posto a carico dell'Automobile Club di Genova. 4) L'Automobile Club Genova si riserva il diritto di recedere dagli obblighi posti a proprio carico nel presente Regolamento – senza darne comunicazione alcuna al contraente – in caso di revoca della delega bancaria e/o di insolvenza.

F) Durata del contratto.

Il contratto ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta dalle parti mediante lettera Raccomandata AR o disdetta informatica presso i nostri Uffici, entro 60 giorni dalla scadenza annuale.

Per accettazione. Il richiedente \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2° CC, si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti B2, E1, E2, E3, E4.

Il richiedente \_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO

### **Servizio “Rinnovo quota associativa”**

A) Definizione e modalità di accesso al servizio.

Il Servizio “Rinnovo quota associativa” consiste nel pagamento a cura dell'Automobile Club di Genova, nei modi e con le garanzie di cui al presente regolamento della quota annuale associativa all'Automobile Club per tutte le tipologie di tessere associative senza rinnovo automatico. Per usufruire del servizio è necessario che il richiedente: 1) Compili in ogni sua parte e sottoscriva il modulo di adesione al servizio. 2) Sia titolare di un conto corrente bancario. 3) Sottoscriva il modulo per l'addebito sul conto corrente.

B) Obblighi del richiedente.

Per consentire una corretta esecuzione del servizio il richiedente si obbliga a: 1) Garantire per tutto il mese di scadenza della tessera associativa la disponibilità della somma necessaria. Nel caso in cui la somma non sia disponibile nei tempi suddetti nessuna responsabilità sarà posta a carico dell'Automobile Club di Genova per il mancato rinnovo associativo. 2) Comunicare all'Automobile Club di Genova, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza dell'Associazione, tramite lettera sottoscritta o modifica informatica del contratto in essere: a) Le variazioni dei dati inerenti all'addebito; b) Ogni altra variazione dei dati riportati nel modulo di adesione al servizio. I disservizi legati alla mancata comunicazione non potranno essere addebitati all'Automobile Club di Genova il quale resta sollevato ed indenne da ogni effetto pregiudizievole per il richiedente conseguente alla mancata comunicazione.

C) Obblighi dell'Automobile Club di Genova.

L'Automobile Club di Genova si obbliga a: 1) Effettuare il rinnovo della tessera associativa posseduta entro la data di scadenza della stessa.

D) Garanzie. L'Automobile Club di Genova, salvo quanto previsto al punto B2, risponderà ad ogni effetto di legge dei fatti conseguenti al mancato pagamento della quota associativa.

E) Clausole particolari.

1) L'Automobile Club di Genova potrà, a proprio insindacabile giudizio, non accogliere l'adesione al servizio "Rinnovo quota associativa". In tal caso ne darà comunicazione scritta al richiedente tramite lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. 2) L'Automobile Club Genova si riserva il diritto di recedere dagli obblighi posti a proprio carico nel presente Regolamento – senza darne comunicazione alcuna al contraente – in caso di revoca della delega bancaria e/o di insolvenza.

F) Durata del contratto.

Il contratto ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta dalle parti mediante lettera Raccomandata AR o disdetta informatica presso i nostri Uffici, entro 60 giorni dalla scadenza annuale.

Per accettazione. Il richiedente \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 comma 2° CC, si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti B2, E1, E2.

Il richiedente \_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_